



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Frammenti di un'ermeneutica della laicità**

RAFFAELE COPPOLA

1. *I termini del dibattito*

L'odierno dibattito in merito all'opportunità di sostituire alla tradizionale dizione "Diritto ecclesiastico" quella di "Diritto del multiculturalismo" ovvero di "Diritto e religione" o anche di "Diritto sulle credenze di religione" e via dicendo, fino a ricomprendervi l'alternativa del "Diritto ecclesiastico civile" o del "Diritto ecclesiastico dello Stato" (da me preferita), tradisce un'insoddisfazione o un'insofferenza che nulla ha da vedere con l'importanza "di una materia tanto affascinante e problematica"¹ sia sotto il profilo tecnico-giuridico sia sotto quello della storia delle idee e della progettualità scientifica, che non può essere inficiata o diminuita dalla questione nominalistica.

Mi limito in questa sede, nel quadro di una più vasta rimediazione delle prospettive di studio della nostra disciplina ed a riprova di quanto affermato circa i suoi caratteri, a porre nuovamente l'accento sulla relatività dei valori sostanziali complementari di laicità, uguaglianza e libertà, che costituiscono il fondamento del diritto ecclesiastico italiano. Come messo in luce nella conclusione dei lavori del primo convegno nazionale di studio ADEC, i cui atti ho presentato in questo interessante congresso (che, insieme con altri, è opportunamente seguito dopo la ricostituzione, in Bari, della nostra Associazione), l'enunciato trova singolari coincidenze sia sul terreno filosofico in una direzione cognitiva e scientifica del reale, anche se oggetto della filosofia sembra essere ad una prima analisi "lo studio del tutto"², sia specialmente

* Convegno Nazionale ADEC, Bologna 7-9 novembre 2013, Atti in corso di pubblicazione.

¹ ENRICO VITALI, *A proposito di un libro: "Diritto e religioni" di Pierluigi Consorti*, in *Dir. eccl.*, 2011, I, p. 697.

² ANTONIO INCAMPO, *Sul dovere giuridico*, Cacucci, Bari, 2003, p. 17.

in campo fisico, ove si ponga mente al linguaggio generico ed al significato specifico del termine ovvero si sposti l'attenzione sul principio di relatività galileiana e su quello di relatività einsteiniana, posto dapprima a fondamento della teoria della relatività ristretta (o speciale) e, successivamente, dell'estensione a sistemi di riferimento non inerziali (teoria della relatività generale)³.

2. Il ragionamento giuridico e la relatività

Occorre rammentare che, sul presupposto dell'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze (comprese quelle naturali)⁴, la scienza giuridica, quindi anche la scienza del diritto ecclesiastico, oltre a distinguersi per un linguaggio tendenzialmente chiuso, sistematico e specializzato, è caratterizzata dal fatto che i suoi risultati non devono risultare privi della *possibilità di controllo*, proprio come avviene nel campo delle scienze naturali⁵.

Ecco perché occorre sfrondare lo studio del diritto da qualsiasi pregiudiziale ideologica o confessionale o, se questo è impossibile, aprirsi autenticamente al confronto ideologico, con l'obiettivo di individuare serenamente (vorrei dire asetticamente) dei principi generali o classificatori, da intendere quali punti di forza per passare dal generale al particolare coordinato e viceversa, a seconda del tipo di ragionamento, attraverso una serie di spiegazioni, che, in quanto effettivamente basate su dati controllabili, possono qualificarsi come scientifiche nel senso più genuino del termine.

In quest'ottica il ragionamento giuridico s'identifica col ragionamento *tout court*, sulla piattaforma dell'osservazione empirica e dell'elaborazione ordinata dei dati normativi, guidato dall'idea di equità e dall'imparzialità dell'inter-

³ Cfr. ALBERT EINSTEIN, *I fondamenti della relatività*, trad. it., Newton Compton, Roma, 1984; MALCOM LUDVIGSEN, *General relativity. A geometric approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

⁴ Per alcuni studi circa la necessità e la possibilità di un approccio interdisciplinare al sapere, che nasce negli anni '70-'80 del Novecento come nuova apertura delle scienze naturali verso lo studio dei sistemi complessi (sistemi di sistemi) ed apre anche un ponte tra scienze naturali ed umane, si vedano HENRI ATLAN, *L'intuizione del complesso*, Mondadori, Milano, 1993; AA.VV., *La sfida della complessità*, a cura di GIANLUCA BOCCHI-MAURO CERUTI, Feltrinelli, Milano, 1997; ERVIN LAZLO, *Olos. Il nuovo mondo della scienza*, Riza, Milano, 2002.

⁵ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Lo studio del diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni*, in *Dir. eccl.*, 1981, I, p. 506. Per i rapporti fra scienze giuridiche e scienze umane, nell'alveo di una concezione che mira, precisamente, all'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze, comprese quelle naturali, cfr., sebbene con prioritario riferimento al diritto ecclesiastico civile (o dello Stato), MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 5-114.

prete, nonché, possibilmente, dalla conoscenza del pregiuridico (realtà storiche, sociali, politiche), nonché di differenti sistemi o famiglie giuridiche⁶. Nel famoso discorso di Regensburg, del 12 settembre 2006, Benedetto XVI ha sottolineato il dato dell'*universitas scientiarum*, dell'esperienza di *universitas*, «[...] l'esperienza cioè del fatto che noi, nonostante tutte le specializzazioni che a volte ci rendono incapaci di comunicare, formiamo un tutto e lavoriamo nel tutto dell'unica ragione con le sue varie dimensioni [...]»⁷.

La possibilità di controllo, a cui si faceva riferimento, esiste, per quanto ora interessa, tanto per gli specifici risultati della ricerca sulla "relatività" dei valori giuridici presi in considerazione, movendo dal terreno applicativo, quanto per l'impressionante analogia con le valenze del principio in filosofia⁸ e, *si licet parva componere magnis*, nel campo della fisica.

Penso alla necessità di un criterio di riferimento (per esempio, un insieme di coordinate) per alcune proprietà o grandezze, che assumono solo così significati e valori univoci, per cui essi non possono essere considerati *assoluti* fuori del sistema adottato, ma vanno appunto concepiti come *relativi* per questa dipendenza dalla variabilità del sistema o dei sistemi. Le esemplificazioni potrebbero continuare; mi limito a sottolineare, quanto alla teoria della relatività ristretta (o speciale) di Einstein, la relatività della contemporaneità (o della simultaneità), la dilatazione relativistica del tempo, la contrazione relativistica delle lunghezze, l'equivalenza tra massa ed energia⁹.

3. I valori sostanziali di laicità, uguaglianza e libertà

Alla luce di quanto esposto c'è quanto meno analogia fra la relatività

⁶ Per l'impostazione originaria, quantunque in ambito canonistico, cfr. RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico - Dottrine generali e tecniche interpretative*, Cacucci, Bari, 1992, p. 90 ss.

⁷ BENEDETTO XVI, *Fede, Ragione e Università. Ricordi e riflessioni*, in *Chi crede non è mai solo. Viaggio in Baviera - Tutte le parole del Papa*, Cantagalli, Siena, 2006, p. 13 s.

⁸ Sebbene la differenza delle culture non pregiudichi, in sé, l'idea di universalità dei diritti, per gli argomenti specifici connessi alla rilevanza in filosofia della teoria della relatività di Einstein, al di là della polivalenza semantica dei concetti e dei principi, cfr. ROBERTO MAIOCCHI, *Einstein in Italia. La scienza e la filosofia italiane di fronte alla teoria della relatività*, Angeli, Milano, 1985.

⁹ Cfr. ROBERT RESNICK, *Introduction to the special relativity*, Wiley, New York-London, 1968. Nella teoria della relatività ristretta lo spazio ed il tempo sono dimensioni relative perché l'intervallo spaziale e quello temporale tra due eventi dipendono dal sistema di riferimento. All'incontro, il binomio spazio-tempo è assoluto perché l'intervallo spazio-temporale fra due eventi non dipende da questo, essendo lo stesso *uguale* in tutti i sistemi di riferimento. La teoria della relatività generale, come abbiamo accennato, comporta l'estensione dell'elaborazione e dei risultati, qui ulteriormente specificati, al complesso dei sistemi di riferimento, anche a quelli non inerziali.

dell'applicazione dei concetti giuridici o comunque assunti nella sfera del diritto, come i valori sostanziali di laicità, uguaglianza e libertà, e la relatività di cui si discute in campo filosofico e fisico. Utilizzando le intuizioni (con reciproche verifiche) di un illustre studioso polacco, noto per essere l'autore del calcolo del limite della forza di attrazione dei corpi (“*Kostro constant*”), anche in campo giuridico lo spazio geografico ed il tempo storico possono costituire, come abbiamo detto in principio, un sistema di riferimento in rapporto ai valori¹⁰.

Un diverso atteggiamento troveremo in Europa ed in Asia, in Polonia e in Italia; un altro, ancora, nell'antichità o nel medioevo, nell'età moderna ed in quella contemporanea. Esiste, altresì, un sistema di riferimento *lato sensu* culturale con difficoltà di assimilazione delle posizioni verso i valori base (fondanti) nei Paesi con maggioranza cristiana, islamica, buddista e via dicendo. I confini della relatività in rapporto alla sfera c.d. dell'*assoluto*, che si ha quando una quantità non dipende (per la fisica einsteiniana) dal sistema di riferimento, sono anzi decisamente più ampi nell'ambito delle scienze giuridiche e, conseguentemente, della scienza del diritto ecclesiastico, salva *l'idea* dell'universalità dei diritti umani, peraltro ininfluente sui rispettivi contenuti, come nelle situazioni d'emergenza¹¹.

4. *Le obiezioni*

Si potrebbe obiettare che la realtà fisica richiede diversi tipi di descrizione a secondo del “livello”, “dominio” o settore del mondo fisico che si considera e che la fisica utile a descrivere il moto di un fluido, per esempio, non è la stessa di quella che serve per descrivere il moto delle particelle che compongono il fluido.

Le teorie fisiche possono considerarsi stratificate su differenti livelli “lo-

¹⁰ Cfr. le suggestioni di LUDWIK KOSTRO, *Einstein e l'etere. Relatività e teoria del campo unificato*, Dedalo, Bari, 2001, *passim*; ID., *Gli orologi della teoria relativistica*, in AA.VV., *La natura del tempo. Propagazioni superluminali, paradosso dei gemelli, teletrasporto*, a cura di FRANCO SELLERI, Dedalo, Bari, 2002, pp. 167-183. Oltre al prof. Kostro dell'Università di Danzica, ringrazio dell'interscambio culturale il prof. Antonio Incampo, valoroso filosofo del diritto dell'Università di Bari, il quale ha riversato i risultati di tale interscambio in un apposito lavoro, pubblicato in Francia (Cfr. ANTONIO INCAMPO, *Laïcité, relativité et droit*, in AA.VV., *La laïcité et la construction de l'Europe. Dualité des pouvoirs et neutralité religieuse - XVII-XXI siècle*, sous la direction de JACQUES BOUINEAU, L'Harmattan, Paris, 2012, pp. 275-288).

¹¹ Cfr. ILARIA VIARENGO, *Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia*, in *Riv. dir. int.*, 2005, pp. 955-996; VALERIA EBOLI, *La tutela dei diritti umani negli stati d'emergenza*, Giuffrè, Milano, 2010.

cali” di scala dimensionale o di energia. Il credere nell'esistenza di un accordo teorico tra tutte le teorie “valide” in ordine a diversi livelli di realtà (alcuni raccordi invero sono stati già trovati) porterebbe ad una concezione riduzionista della realtà, mentre esiste un'unica teoria vera ed assoluta, scientificamente coerente. Ancor oggi vi sono accese discussioni tra fisici e filosofi per stabilire le “logiche” da adottare nelle teorie (locali) e nelle ricuciture tra di esse.

Tornando sull'argomento dell'ermeneutica delle connessioni fra laicità, uguaglianza e libertà, pur ipotizzando di riuscire a dimostrarne la coerenza con alcune delle teorie di Einstein (mediante una serie di spiegazioni su strati di realtà dissimili correttamente raccordate), rimarrebbe il fatto che le descrizioni dottrinali su strati differenti possono cambiare notevolmente tra loro dal punto di vista strutturale e che, quindi, eventuali similitudini con le teorie fisiche sarebbero da considerare casuali. Insomma, in una chiave di lettura semantico-ontologica, occorrerebbe rifiutare le interpretazioni globali o di uniformità nello sviluppo della scienza o delle scienze.

5. *Il possibile superamento dell'impasse*

È possibile contrapporre a questa posizione rigorista, decisamente chiusa, la scelta di autorevoli scienziati, fra cui Bernard d'Espagnat (insignito del premio Templeton per i suoi studi sull'argomento), di proiettare sul piano filosofico la discussione sull'*entanglement* quantistico, sebbene concepito come un attacco alla relatività¹², nonché la scoperta della c.d. “particella di Dio”, il bosone di Higgs, per le interconnessioni sul piano teologico della creazione dell'universo, respinte dall'autore come offesa alla sensibilità dei credenti.

Si tratta di una sorta di catalogo della materia, chiamato modello Standard, che prevede l'esistenza di tutti gli ingredienti fondamentali del cosmo, così come lo conosciamo. I componenti della materia, che sarebbero inanimati senza una massa, sono costretti ad interagire e ad aggregarsi nel bosone di Higgs; rallentati dall'attrito, non viaggiano più alla velocità della luce.

Del resto, molto interessanti e nuove similitudini, che potrebbero rilevarsi, hanno al centro le “superleggi” della fisica, ovvero le “leggi per le leggi”, tra le quali viene richiamato proprio il principio di simmetria spazio-tempo-

¹² Cfr. FRANCESCA PIETROBON, *Entanglement*, in *Fisica e medicina*, 4/2009, p. 269 ss.

rale della relatività ristretta di Einstein¹³, il cui pensiero disciude, almeno a mio avviso, orizzonti importanti, sempre più coinvolgenti, anche fuori del campo fisico, specie in quello filosofico e giuridico.

6. *Laicità relativa e relativizzazione della laicità*

Tornando da vicino al campo strettamente giuridico, mentre è sempre più chiaro che al principio di laicità, proprio in quanto chiede ad altri di rinunciare ai propri assolutismi, “va addizionata” una consapevolezza della sua dimensione relativa¹⁴; che, trattandosi di un concetto così configurato, è possibile discuterne unicamente «con riferimento ad un dato contesto storico e geografico»¹⁵, occorre senz’altro precisare che tale importante dimensione non coincide con il tentativo, abbastanza di recente compiuto, di una radicale relativizzazione della laicità (ma così dicasi altresì dell’uguaglianza e della libertà) fino a renderla praticamente ininfluyente, specialmente attraverso il riconoscimento della reciproca eterogeneità fra il suo paradigma e quello della libertà religiosa¹⁶.

Il successo sul terreno giuridico di talune applicazioni della concezione “semantica”, come è stata definita da un attento fisico (V. Didonna), è provato, a onta di isolate critiche negative, dal susseguirsi delle adesioni o condivisioni sul piano dottrinale (dirette ovvero indirette) e, principalmente, dal sostanziale accoglimento dei suoi risultati prima dal Consiglio di Stato italiano, nell’*affaire Lautsi*, poi dalla famosa sentenza della *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo, che, conservando il Crocifisso nelle aule scolastiche (e, di conseguenza, in ogni ufficio pubblico ove è affisso), ha attratto la suddetta questione, in attuazione del principio di laicità *relativa*, «nell’area dell’autonomia e sovranità dello Stato reputando quel simbolo, nonostante la sua origine schiettamente religiosa, anche quale espressione della cultura di un popolo»¹⁷.

¹³ Cfr. ELENA CASTELLANI, *La legge è uguale per tutti*, in *Le scienze*, 2009, p. 495.

¹⁴ Cfr. ROBERTO CIPRIANI, *Laicità e religione pubblica*, in AA.VV., *La coscienza laica. Fede, valori, democrazia*, a cura di PIER PAOLO OTTONELLO, Edizioni rosminiane, Stresa, 2009, pp. 35-62.

¹⁵ BARBARA RANDAZZO, *Laicità positiva e Crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2004, all’url www.forumcostituzionale.it.

¹⁶ Cfr. LUCA DIOTALLEVI, *Una alternativa alla laicità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, *passim*.

¹⁷ FRANCESCO PATRUNO, *La laicità relativa e l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche: a proposito della sentenza della Grande Chambre sull’affaire Lautsi*, in AA.VV., *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso – Stato attuale e prospettive*, a cura di RAFFAELE COPPOLA-CARMELA VENTRELLA, Cacucci, Bari, 2012, p. 478.